
I chiarimenti delle Entrate sulla nuova rateazione Equitalia

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 11 Maggio 2016

la riammissione alla rateazione con Equitalia secondo le disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016: sono interessati alla novità i contribuente decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o acquiescenza

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.13/E del 22 aprile 2016, fornisce i chiarimenti in merito all'applicazione della riammissione alla rateazione secondo le disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016. Sono interessati dalla novità i contribuente decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza.

La novità prevista dalla legge di Stabilità 2016

L'articolo 1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cd. legge di Stabilità 2016, ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al piano originario di dilazione.

Va ricordato che il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma della riscossione dei tributi, ha introdotto la possibilità (articolo 15, comma 7) che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015, potevano, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 21 novembre 2015; dal momento che la data cadeva in un giorno non lavorativo, il termine era prorogato al 23 novembre), essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del citato decreto.

Più in dettaglio, sensi dell'art. 1, c. 134, della legge di Stabilità 2016, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, da piani di rateazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997) ovvero a seguito di omessa impugnazione dell'accertamento.

La riammissione è effettuata al piano di rateazione inizialmente concesso riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016 del versamento della prima rata scaduta.

La norma introdotta dalla legge di Stabilità 2016

L'art. 1, c. 135, della legge di Stabilità 2016, disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché essi siano stati rateizzati secondo la disciplina ordinaria, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 19, nonché i relativi adempimenti degli uffici.

Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'Ufficio competente ricalcola le rate dovute, tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo ed imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione; l'ufficio provvede, altresì, allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

E' chiarito dal successivo comma 136, la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il comma 137 della legge di Stabilità 2016, stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E' esclusa ogni ulteriore proroga.

Una volta trasmessa la quietanza è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le

Pubbliche Amministrazioni verificano che il beneficiario sia, o meno, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

In tema di rateazione dei debiti tributari si rammenta che il richiamato decreto legislativo n. 159 del 2015, ha apportato numerose modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di diversi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

Sono poi ridotti i divari normativi esistenti in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definatori dell'accertamento. In particolare, per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, le norme introdotte abbassano la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a cinquantamila euro.

Si specifica che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Viene modificato l'impianto normativo relativo al caso di acquiescenza del contribuente, tra l'altro prevedendo l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni. Sono disciplinate modalità univoche di pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

Chi può accedere alla rateazione-bis

Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

- hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento;

- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.

In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Si ricorda che la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 e più precisamente adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all'invito a comparire nonché acquiescenza all'avviso di accertamento; non è prevista la rateazione per gli altri istituti deflattivi del contenzioso e cioè conciliazione e accordi di mediazione

Le condizioni per l'accesso alla rateazione-bis

Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:

- a) che la decadenza dalla rateazione si sia verificata *“nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”*, ossia nell'arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
- b) che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette.

I tecnici delle Entrate evidenziano, nella circolare in commento, che la norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 consente la riammissione *“limitatamente al versamento delle imposte dirette”* e, in particolare, al versamento: dell'IRPEF; dell'IRES; delle addizionali; dell'IRAP.

Non sono ammesse rateazioni per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l'IVA.

L'attuazione della novità

I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione *“a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”*.

La “*prima delle rate scadute*” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Con riferimento all’importo dovuto ai fini della riammissione, la circolare in commento precisa che:

1. se l’atto definito riguardava solo imposte dirette, va versata l’intera somma della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza;
2. se l’atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte e relativi interessi e sanzioni. Se nel piano originario le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata, in misura proporzionale, la quota relativa alle altre imposte, e versata la differenza;
3. con riferimento agli interessi di rateazione, bisogna far riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai punti precedenti. Sarà poi l’ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.

Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi (art. 1, c. 135, della legge di Stabilità 2016).

La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:

- consegna diretta presso l’Ufficio;
- posta elettronica ordinaria o certificata.

Il mancato rispetto di tale adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento in esame; l’acquisizione della quietanza è, tuttavia, indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare agevolmente

il pagamento in questione e, quindi, attivare con tempestività l'iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

Sospensione dei carichi iscritti a ruolo

L'Ufficio, una volta ricevuta la quietanza di versamento, prende atto della volontà del contribuente di proseguire nel pagamento rateale e procede alla *“sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”* (art. 1, c. 135, Legge di Stabilità 2016).

La sospensione dei carichi iscritti a ruolo scaturisce dall'esigenza di inibire l'avvio delle azioni esecutive relativamente a quelle somme che, a seguito della decadenza, siano state eventualmente già affidate all'Agente della riscossione ai fini del recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno essere versate ratealmente tramite Modello F24.

L'Ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, *“...ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione”*; tiene conto, pertanto, delle rate ancora dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con il prospetto degli importi da versare.

Il prospetto del piano di ammortamento del debito deve essere portato a conoscenza del debitore secondo una delle seguenti modalità:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica ordinaria o certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la trasmissione della quietanza di pagamento della prima rata ovvero ne faccia altrimenti espressa richiesta.

11 maggio 2016

Federico Gavioli